



**Regione Siciliana**



**Provincia Regionale di Trapani**  
**Autorità d'Ambito ATO 7 Trapani**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO**

**ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL S.I.I.**

*(Art. 11 L. 36/1994 e art. 16 all. A del D.P.Reg. 7 agosto 2001 -  
Associazione fra i Comuni nella forma di Convenzione di  
cooperazione*

Approvato nella Conferenza dei Sindaci e del  
Presidente della Provincia Regionale di trapani

**01/10/2003**

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE I – INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
1. Mappa del perimetro del servizio.....	5
2. Disposizioni generali.....	6
3. Livelli minimi di servizio (ex D.P.C.M. 4 marzo 1996).....	7
Alimentazione idrica.....	7
Smaltimento .....	11
Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. 152/99.....	13
Organizzazione del Servizio .....	13
4. Regime dei lavori.....	16
Lavori di manutenzione e riparazione.....	16
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti.....	17
Interventi di sostituzione di opere e impianti.....	17
Allacciamenti .....	17
Oneri a carico del Gestore.....	17
Esecuzione d’ufficio da parte dell’ATO di lavori di manutenzione e riparazione .....	18
Realizzazione di nuove opere e impianti .....	18
5. Gestione del servizio idrico integrato .....	20
Il regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.).....	20
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento.....	20
Programma degli interventi.....	20
Piano Operativo Triennale .....	21
Fonti di approvvigionamento e scarichi.....	21
Risparmio idrico.....	21
Ottemperanza alla legislazione vigente.....	22
<b>PARTE II – LINEE METODOLOGICHE PER L’INVENTARIAZIONE E LA</b>	
<b>TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI .....</b>	<b>23</b>
Introduzione, finalità ed ambito di applicazione.....	23
Definizione di “bene strumentale” alle attività del servizio idrico integrato.....	23
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti.....	24
La procedura di inventariazione.....	25
Verifiche dell’inventario da parte dell’ ATO.....	25
<b>PARTE III – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLO.....</b>	<b>27</b>
1. Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento. ....	27
Premessa.....	27
Standard tecnici.....	27
Standard organizzativi.....	30

## PREMESSA

Il presente Disciplinare Tecnico, redatto dall'ATO n. 7 di Trapani sulla base dello Schema di Disciplinare Tecnico della Regione siciliana tipo costituisce uno degli allegati alla convenzione di gestione stipulata tra l'ATO ed il Gestore.

Il presente Disciplinare Tecnico risulta suddiviso in 3 parti:

- Parte I, avente ad oggetto "Indirizzi generali e normativa di riferimento" ;
- Parte II , avente ad oggetto "Linee Metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti";
- Parte III, avente ad oggetto "Principi generali in materia di controllo";

Nella Parte I del Disciplinare Tecnico è richiamata la normativa di riferimento del settore, sono fissati alcuni principi generali applicabili alla gestione del servizio idrico ed è riportata la Mappa del perimetro del servizio, prevista all'art. 11 comma 1 della convenzione di gestione.

Nella Parte II del Disciplinare Tecnico sono riportate le Linee Metodologiche predisposte dall'ATO ai sensi dell'art. 8 della convenzione, per l'inventariazione dei beni e la tenuta del Libro dei Cespiti, alla cui stregua il Gestore provvederà a redigere l'inventario.

Nella Parte III del Disciplinare Tecnico sono fissati dall'ATO i principi generali della procedura di controllo che verrà svolta sull'attività di gestione, principi accettati integralmente dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati. Siffatti principi trovano attuazione già nello stesso Disciplinare, per la parte riguardante la definizione degli standard organizzativi; per altra parte (in particolare, per quanto riguarda la fissazione dei criteri e dei meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 38 della convenzione di gestione) tali principi troveranno attuazione negli atti che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione, l'ATO, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, adotterà e comunicherà al Gestore entro il termine previsto dallo stesso articolo. In particolare in tali atti:

1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il Gestore deve comunicare all'ATO ai sensi dell'art. 23 della convenzione di gestione;
2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale, che il Gestore deve adottare ai sensi dell'art. 15 della convenzione di gestione;
3. verranno fissati i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 38 della convenzione tipo, ivi comprese quelle per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 23 della convenzione.

A tal riguardo il Disciplinare Tecnico distingue gli obblighi a carico del Gestore in due tipologie:

- a) obblighi attinenti alla gestione del servizio;

b) obblighi di comunicazione dei dati del servizio.

Con la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Ambito, e specificati nel Piano Operativo Triennale, il Gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui agli Artt. 15 e 16 della convenzione, adempiendo agli obblighi di cui alla lettera a) sopra richiamata.


Adempiendo agli obblighi di comunicazione il Gestore consente, invece, all'ATO di svolgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione, ai sensi dell'art. 21 della convenzione.

# PARTE I - INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## 1. Mappa del perimetro del servizio

1. Il servizio è affidato all'interno del perimetro amministrativo, definito il "Territorio", dei seguenti comuni:

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.



## 2. Disposizioni generali

Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:

- Legge 5 gennaio 1994, n.36 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”* (L.36/94)
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 *“Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”* (DPR 236/88)
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* (D.Lgs.31/2001)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”* (D.P.C.M.4/3/96)
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996 *“Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”*
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 *“Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”* (DM 99/97)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”*
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”* (D.Lgs.152/99) come integrato dal D.Lgs. 258/2000;
- Normativa Regionale in materia di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in particolare D.P.Reg. 7 Agosto 2001).
- Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.

Il Gestore si impegna, comunque, a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **3. Livelli minimi di servizio (ex D.P.C.M. 4 marzo 1996)**

#### **Alimentazione idrica**

##### **Usi civili domestici**

In coerenza a quanto stabilito nel Piano d'Ambito i livelli di servizio obiettivo sono graduati nel tempo fra il breve termine ed il medio lungo termine.

In coerenza a ciò, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

a) nel breve termine, entro tre anni dalla sottoscrizione della convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;

b) nel medio lungo termine, entro dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 200 l/ab. giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;

c) nel breve termine, entro tre anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;

d) nel medio lungo termine, entro dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,20 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;

e) nel breve termine, entro cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione, un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati sono idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;

f) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

Negli anni precedenti e intermedi rispetto ai precedenti, i livelli minimi di servizio sopra stabiliti dovranno essere assicurati dal Gestore al maggior numero di utenze domestiche possibile ed in ogni caso crescente, in base alla situazione infrastrutturale e della disponibilità di risorsa ereditata dalle gestioni preesistenti e degli investimenti realizzati, anche in accordo a quanto è detto nel successivo paragrafo "Standard Tecnici".

## **Usi civili non domestici**

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente paragrafo "Usi civili e domestici".

## **Usi non potabili**

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al precedente paragrafo "Usi civili e domestici" potranno essere ridotte sino a 50 l/ab. giorno, nel caso che all'utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui al predetto precedente paragrafo "Usi civili e domestici" ed in dipendenza della qualità dell'acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al successivo paragrafo "Acque non potabili". Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui al precedente paragrafo "Usi civili non domestici", tenuto conto del tipo di utenza.

## **Qualità delle acque potabili**

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 31/2001. Obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano di Ambito, sulla cui base il Gestore predisporrà un piano/programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, che includerà anche i controlli qualitativi di cui al successivo paragrafo "Controlli qualitativi" e verrà sottoposto per l'approvazione all'Ambito entro e non oltre dodici mesi dalla stipula della convenzione di gestione.

## **Controlli qualitativi**

I valori richiamati al paragrafo "Qualità delle acque potabili" sono riferiti al punto di consegna all'utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, e 8 del D. Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.

## **Potabilizzazione**

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente paragrafo "Qualità delle acque potabili" in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da

attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

### **Acque non potabili**

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.

### **Misurazione**

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, recepite la Direttiva Comunitaria 75/33, e successive eventuali normative.

### **Continuità del servizio**

Nel breve termine, entro 5 anni, il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l'Ambito, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

### **Crisi qualitativa**

Nei casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31/2001. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione, alle Autorità competenti, all'utenza e alla Segreteria Tecnica dell'ATO, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, Segreteria Tecnica dell'ATO le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.

## **Captazione e adduzione**

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000. Il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.

Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

## **Perdite**

In accordo al Piano di Ambito, che prevede una progressiva riduzione delle perdite di adduzione e distribuzione nei tempi previsti dal piano medesimo, il Gestore provvederà alla progressiva riduzione delle perdite di acquedotto secondo i seguenti valori obiettivo minimo:

- nel breve termine, entro 5 anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 35%;
- nel medio termine, entro 10 anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 20%.

Il Gestore, comunque, dovrà dimostrare di porre in essere tutte le azioni finalizzate a ridurre in continuo le perdite totali (effettive e di gestione) al di sotto dei superiori valori.

Gli effetti di tale recupero sono riportati nel grafico dei volumi, contenuto nel Cap.9 del Piano di Ambito.

## **Servizio antincendio, fontane, ecc.**

La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono mantenute a carico del Gestore.

Il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

## **Estensione del servizio di acquedotto**

Le reti di distribuzione idrica devono essere estese a servire centri e nuclei secondo i tempi previsti nel Piano di Ambito.

In particolare é fissato il seguente obiettivo:

- nel breve termine, entro 5 anni dalla sottoscrizione della convenzione, il Gestore deve assicurare il 100% della copertura del servizio per i residenti dei centri e nuclei.

## **Smaltimento**

### **Depurazione**

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs.152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a tre volte la portata nera.

### **Fognatura separata**

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura. In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera e la grigliatura e disoleazione delle acque bianche, fino a portate equivalenti ad un tempo di ritorno pari ad un anno.

### **Immissione in fogna**

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti.

### **Fognature nere**

Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.

### **Drenaggio urbano**

Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni 25 anni per ogni singola rete.

## **Allaccio alla fognatura**

Ai sensi dell'art.45, comma 4, del D.Lgs.152/99 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del Regolamento del servizio idrico integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l'allaccio.

## **Controllo**

Il Gestore, in attuazione dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs.152/99, predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie.

A tal fine il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto.

Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime che saranno specificate nei successivi atti da emanarsi entro il termine previsto e ai sensi dell'art. 21 comma 2 della stessa convenzione di gestione e dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Per tali utenze, il Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e fornire apposite prescrizioni per l'adeguamento degli scarichi.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

## **Servizio di depurazione**

Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti nell'allegato 5 del D.Lgs.152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi regionali in materia in vigore.

Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità.

Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero della Sanità del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri.

Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs.152/1999.

Gli impianti saranno dotati di idonei sistemi di telecontrollo.

## **Piano di emergenza**

In accordo all'art. 28 della convenzione, il Gestore adotta, entro il termine precisato nello stesso articolo, un Piano di Emergenza, approvato dall'ATO, comprendente anche i

provvedimenti e le procedure da adottare per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione tali da consentire di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori.

## **Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. 152/99**

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito, il Gestore deve provvedere alle seguenti disposizioni:

- Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal Piano di Ambito;
- Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
  - del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
  - della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
  - della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito il Gestore deve sottoporre le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 152/99, salvo deroghe, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il Gestore del servizio idrico integrato è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue, previa comunicazione all'Autorità competente, purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, rispettino i valori limite di cui all'art. 28 e provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla L. 36/94. Le tipologie di rifiuto autorizzate allo smaltimento negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si limitano ai seguenti:

- Acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- Materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile.

## **Organizzazione del Servizio**

Il Gestore si avvale, ai sensi dell'art. 26 della L.36/94, di un adeguato sistema di telecontrollo e di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard di convenzione e delle normative vigenti, di tutte le fasi del

ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente alla Segreteria Tecnica dell'ATO.

Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio e nel Piano di emergenza, e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi nei corpi recettori.

Il Gestore, in accordo all'art. 29 della convenzione di gestione, redige un Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio che includa la ricerca e recupero delle perdite secondo le modalità previste dal DM 99/97 e secondo quanto specificato nel Piano di Ambito, nel paragrafo dedicato al "Progetto Conoscenza". Il piano degli investimenti comprende infatti anche la realizzazione, nei primi 2 anni di esercizio del Servizio Idrico Integrato, del progetto conoscenza. Il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio dovrà comprendere almeno i temi che seguono:

- analisi e recupero delle perdite nelle reti di distribuzione idrica;
- interventi volti alla corretta e completa misura dell'acqua;
- analisi dello stato effettivo degli impianti di depurazione (qualità delle acque);
- monitoraggio della qualità delle acque;
- studio della funzionalità delle reti fognarie;
- interventi necessari per eseguire differenti pratiche gestionali, sia ordinarie sia di emergenza;
- altri interventi per il raggiungimento di obiettivi (di servizio o aziendali), che il gestore sceglierà per il breve e medio termine.

A tale piano deve essere anche allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni con registrazione continua dei dati. Tutte le attività di valutazione delle perdite sono comprese tra i costi operativi, mentre i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie sono conteggiate, come detto, tra gli investimenti nel Piano di Ambito.

Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti e le migliori tecnologie messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:

- gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (contatori, misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);

- un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- un servizio telefonico per garantire tempestive ed attendibili informazioni agli utenti e per consentire la possibilità di effettuare pratiche per via telefonica attraverso una struttura apposita presente per almeno 10 ore nei giorni feriali e 5 ore il sabato (la risposta automatica è ammessa solo “di ripiego”);
- un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
- un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.

La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:

- ottimizzazione della distribuzione,
- minimizzazione dei costi di esercizio,
- ottimizzazione dei costi di energia elettrica,
- costituzione di riserve potabili,
- controllo di efficienza degli impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione,
- controllo della qualità e quantità del prodotto,
- ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali,
- programmazione della gestione delle emergenze secondo predeterminati livelli di magnitudo e periodicità di ricorrenza.

Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.

## **4. Regime dei lavori**

### **Lavori di manutenzione e riparazione**

Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere ad esso affidate in concessione ai sensi dell'art. 7 comma 2 della convenzione di gestione.

In particolare il Gestore deve disporre le seguenti attività:

- mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere;
- ripristino della funzionalità delle opere;
- mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere;
- sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione hanno raggiunto una frequenza e/o un'onerosità giudicate antieconomiche;
- sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.

Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere e strutture meccaniche e le macchine ed attrezzature elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, muri di contenimento, opere a verde, ecc.

Il Gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere comunicato alla Segreteria Tecnica e deve essere conservato e aggiornato.

Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.

I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.

### **Interventi per il recupero funzionale dei cespiti**

Il Gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di Manutenzione Straordinaria, compresi nel Programma degli Interventi ex art. 15 della convenzione.

### **Interventi di sostituzione di opere e impianti**

Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e altre infrastrutture, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel Programma degli Interventi ex art. 15 della convenzione.

Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali, o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l'ATO sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore secondo quanto previsto nella convenzione.

Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entrano a fare parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della convenzione.

### **Allacciamenti**

Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla condotta stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente) nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

### **Oneri a carico del Gestore**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti e altre infrastrutture, sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione come previsto dall'art. 17 della stessa, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle normative e migliori tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'ATO, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.

Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli Comuni compresi nell'Ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.

Gravano altresì sul Gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade o terreni provinciali o statali.

Gli adempimenti necessari all'esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del Gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità.

### **Esecuzione d'ufficio da parte dell'ATO di lavori di manutenzione e riparazione**

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'ATO potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, l'ATO ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al Gestore.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'ATO contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine stabilito.

### **Realizzazione di nuove opere e impianti**

Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel Piano di Ambito e sotto la diretta sorveglianza dell'ATO, tramite la Segreteria Tecnica.

A tal fine, l'ATO approva il Piano Operativo Triennale redatto dal Gestore ai sensi dell'art. 15 comma 2 della convenzione di gestione.

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:

- all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (con designazione dei collaudatori da parte dell'ATO) secondo la normativa vigente;

- all'affidamento dei lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale, regionale e comunitaria in materia di opere pubbliche;
- alle attività di conduzione dei lavori;
- alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

Ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), così come definiti nel Piano di Ambito, approvato dall'ATO, verrà rilasciato al Gestore nei tempi e con le modalità necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano.

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'ATO, anche attraverso l'opera della Segreteria Tecnica, supporterà con la massima diligenza le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.

## **5. Gestione del servizio idrico integrato**

### **Il regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)**

L'erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base ad un regolamento del S.I.I. che il gestore deve adottare ai sensi dell'art. 25 della convenzione di gestione. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.

Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio idrico integrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.

Nel Regolamento del S.I.I. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti di tutti i tipi.

### **Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento**

Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione del servizio ad esso affidati.

Per i fini di cui al precedente comma il Gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli Enti Locali appartenenti all'Ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive, linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del Piano di Ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.

### **Programma degli interventi**

Tutti gli interventi previsti nel Piano di Ambito, di cui all'art. 15 della convenzione, così come previsto nel precedente paragrafo "Realizzazione di nuove opere e impianti", dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

Le opere previste nel Piano di Ambito devono essere completate in accordo alle priorità ed entro i tempi stabiliti nel medesimo.

Il Gestore si impegna a sottoporre a collaudo gli interventi realizzati ai sensi di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. L'ATO si riserva il diritto di designare i collaudatori, che verranno nominati dal Gestore.

Per le finalità di accertamento di cui ai precedenti commi il Gestore si impegna a consegnare puntualmente alla Segreteria Tecnica dell'ATO i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari.

Spetta al Gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del presente articolo.

### **Piano Operativo Triennale**

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della convenzione il Gestore, entro otto mesi dalla sottoscrizione della convenzione, e così ogni 3 anni a seguito della revisione triennale operata dall'ATO, predispone e trasmette all'ATO un Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'ATO negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione, gli investimenti del Piano. Il suddetto Piano verrà approvato dall'ATO, entro tre mesi dalla sua trasmissione da parte del Gestore.

Al fine di consentire all'ATO l'attività di verifica sulla gestione, il Gestore è tenuto a trasmettere alla medesima il riepilogo consuntivo del Piano Operativo Triennale del triennio precedente, con le modalità che verranno previste dall'ATO negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione di gestione.

### **Fonti di approvvigionamento e scarichi**

Il Gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel Piano di Ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il Gestore proporrà all'ATO, tramite la Segreteria Tecnica, soluzioni alternative o integrative.

### **Risparmio idrico**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.36/94, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs.152/99, il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:

- risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuata mediante una ricerca delle perdite programmata su ciclo pluriennale);

- studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- diffusione e promozione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

Il Gestore trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture, nonché all'ATO, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con D.M. 99/1997.

### **Ottemperanza alla legislazione vigente**

La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM 4/03/96, ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett. a) e b) della L.36/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.36/94, a garanzia dell'interesse degli utenti.

## **PARTE II – LINEE METODOLOGICHE PER L’INVENTARIAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI**

### **Introduzione, finalità ed ambito di applicazione**

Le Linee Guida Metodologiche per l’inventariazione dei beni strumentali al servizio, predisposte dall’ATO, hanno lo scopo di definire i principi generali della procedura che il Gestore deve seguire per trasmettere all’ATO le informazioni sui beni materiali ed immateriali utilizzati, nonché di stabilire i criteri da seguire per la redazione del primo inventario dei beni medesimi.

La necessità informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal Gestore è sancita dalla normativa riguardante il Metodo Normalizzato di cui al D.M. 1 agosto 1996, per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

Poiché la disciplina generale per la valorizzazione e iscrizione in bilancio dei beni e per la tenuta del registro cespiti ammortizzabili è contenuta nel codice civile e nella normativa fiscale di riferimento (con la conseguenza che non possono essere posti altri vincoli per il bilancio stesso in quanto le nuove norme confliggerebbero con quelle esistenti), le indicazioni e le prescrizioni fissate in questa parte dall’ATO vanno intese come integrative delle regole generali e miranti esclusivamente all’ottenimento di dati e parametri utili alla medesima.

In virtù di quanto contenuto nell’articolo 8 della convenzione di gestione, le Linee Guida Metodologiche dettano, altresì, regole generali e criteri per la redazione del primo inventario da effettuarsi a cura del Gestore a seguito dell’affidamento del servizio.

### **Definizione di “bene strumentale” alle attività del servizio idrico integrato**

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese.

Per la corretta classificazione dei beni nell’ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.

L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.

L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali sono iscrिवibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti Gestori del S.I.I., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto in tre macro classi :

- beni di proprietà del soggetto Gestore o acquisiti dallo stesso;
- beni ottenuti in concessione dai comuni;
- eventuali altri beni ottenuti in concessione da enti diversi dai comuni.

In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al Gestore all'atto della stipula della convenzione sia quelli realizzati successivamente.

Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Ciò significa che spetteranno al Gestore gli interventi di manutenzione straordinaria su tali beni e che tali beni costituiranno "beni gratuitamente devolvibili" al termine del periodo di concessione.

Tra i beni acquisiti e/o costruiti dal Gestore assumono rilevanza particolare le reti e le altre opere facenti parte integrante della dotazione del servizio che, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all'ATO ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile. Tali beni costituiscono quindi "beni devolvibili non gratuitamente".

La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all'interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze tra le stesse in termini di:

- iscrizione in bilancio,
- iscrizione nel libro dei cespiti,
- processo di ammortamento,
- vincoli di restituzione.

## **Struttura e composizione del Libro dei Cespiti**

Il Libro dei Cespiti ammortizzabili è l'elaborato che raccoglie sistematicamente le informazioni e i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni.

Il Libro deve essere stampato annualmente ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente. Lo stesso elaborato assume, altresì, la funzione di strumento informativo ai fini della trasmissione dei dati all'ATO.

A tal fine, il Gestore è tenuto a trasmetterlo ogni anno alla medesima, in forma cartacea e su supporto informatico, provvedendo al suo costante aggiornamento.

La definizione delle caratteristiche e delle informazioni sulla gestione dei cespiti ammortizzabili, strumentali alle necessità informative dell'ATO, sarà contenuta negli atti che la medesima adotterà nei termini ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della stessa convenzione di gestione.

### **La procedura di inventariazione.**

Ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 8 della convenzione di gestione, il Gestore dovrà provvedere all'inventario dei beni affidati in concessione.

Il Gestore procederà all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche di seguito proposte nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dall'ATO ai sensi degli art. 8 e 9 della convenzione di gestione.

Scopo dell'inventario è quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore. Per questi motivi l'inventario deve essere completo e sufficientemente dettagliato. Le fasi della procedura di inventariazione sono individuabili in:

- ricognizione,
- classificazione,
- identificazione,
- valutazione.

La completa e corretta osservanza delle modalità e dell'iter logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.

### **Verifiche dell'inventario da parte dell'ATO**

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione, il Gestore dovrà ultimare le operazioni di inventariazione nel termine previsto nello stesso articolo e trasmettere l'inventario, su supporto informatico, all'ATO, tramite la Segreteria Tecnica, unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguita per l'operazione di prima inventariazione.

L'ATO nei successivi tempi previsti dall'articolo 8 della convenzione provvederà alla verifica dell'attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il Gestore presterà all'ATO tutto il supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.

Il processo di inventariazione si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l'elenco definitivo degli stessi.

## **PARTE III – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLO**

### **1. Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento.**

#### **Premessa**

Gli obiettivi strutturali previsti dal Programma degli Interventi di cui all'art. 15 della convenzione di gestione sono classificabili come standard tecnici.

Si definiscono standard tecnici i livelli di servizio che risultano espressamente connessi a progetti di intervento.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal Piano di Ambito e che verranno dettagliati e specificati dall'ATO negli atti che la stessa adotterà ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione medesima.

I livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui all'art. 16 della convenzione di gestione sono classificabili come standard organizzativi.

Si definiscono standard organizzativi i livelli di servizio che risultano non connessi direttamente a progetti di intervento.

#### **Standard tecnici**

La verifica della puntuale e corretta realizzazione del Programma degli Interventi, così come articolato nel Programma Operativo Triennale (POT) - di cui all'art. 15 comma 2 della convenzione di gestione -, avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte della Segreteria Tecnica dell'ATO, di una serie di variabili tecniche.

Le variabili tecniche sono ricavabili dal Programma degli Interventi e dal relativo POT, attraverso la riconduzione di tutti o di parte degli interventi in esso previsti nell'ambito delle diverse variabili individuate dall'ATO, tramite la sua Segreteria Tecnica.

Si tratta, in particolare, delle seguenti variabili:

#### **A) Servizio di Acquedotto**

- 1) Copertura del servizio
- 2) Dotazioni per l'utenza, portate e carico idraulico
- 3) Protezione delle fonti di approvvigionamento
- 4) Trattamento minimo di disinfezione per la risorsa utilizzata
- 5) Assenza dei parametri in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/01 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

- 6) Funzionalità opere di presa
- 7) Perdite nelle reti di adduzione e distribuzione
- 8) Capacità di compenso nelle reti
- 9) Funzionalità impianti di potabilizzazione
- 10) Funzionalità impianti di pompaggio
- 11) Eliminazione infrastrutture realizzate con materiali nocivi
- 12) Capacità di investimento

**B) Servizio di Fognatura**

- 13) Copertura del servizio
- 14) Adeguamento ai requisiti del D. Lgs. 152/99 e delle leggi regionali
- 15) Capacità di investimento

**C) Servizio depurazione**

- 16) Copertura del servizio
- 17) Funzionalità degli impianti
- 18) Adeguamento scarichi ai requisiti del D. Lgs. 152/99 e delle leggi regionali
- 19) Capacità di investimento
- 20) Grado di utilizzo degli impianti

**D) Interventi generali**

- 21) Realizzazione del "progetto conoscenza"
- 22) Completamento e buon funzionamento del sistema di misura della risorsa e accuratezza dei bilanci idrici
- 23) Estensione della misura a contatore e messa a norma dei contatori esistenti
- 24) Estensione del telecontrollo ai principali impianti e reti

La definizione delle variabili tecniche è strumentale alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio classificati come standard tecnici.

Per ogni variabile tecnica soggetta a verifica l'ATO, negli atti che la stessa emanerà nei tempi ed ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione di gestione, indicherà i seguenti valori: indicatore, unità di misura della variabile, valore della stessa, livello (o valore) obiettivo da raggiungere, importo complessivo, anno di raggiungimento dell'obiettivo e progetti previsti dal Piano, connessi a ciascun obiettivo.

Nei medesimi atti, l'ATO procederà all'individuazione degli standard per il primo triennio oggetto di controllo e revisione.

Gli standard per i trienni successivi al primo verranno, invece, definiti dall'ATO a conclusione dell'operazione di revisione del triennio concluso.

A seguito dell'adozione da parte dell'ATO degli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione di gestione, il Gestore, sulla base degli obiettivi complessivi ed intermedi fissati come standard tecnici, entro otto mesi dalla sottoscrizione della convenzione e di seguito ogni 3 anni, predispone un documento di dettaglio degli interventi che intende realizzare e delle infrastrutture sulle quali intende intervenire per ogni triennio e lo sottopone, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della convenzione di gestione, all'approvazione dell'ATO, la quale dovrà provvedere a ciò entro tre mesi dalla trasmissione del medesimo.

Tale documento costituisce il Piano Operativo Triennale del Gestore. Il POT deve contenere:

- 1) una relazione generale che permetta all'ATO di seguire la strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli interventi, nonché le priorità prescelte e gli effetti attesi in merito al raggiungimento degli standard;
- 2) l'elenco completo e dettagliato degli interventi che il Gestore intende effettuare nel relativo triennio, articolato sulla base degli obiettivi prefissati dall'ATO;
- 3) gli effetti fisici derivanti dagli interventi;
- 4) le eventuali variazioni sulla gestione del servizio;
- 5) le tecnologie di realizzazione degli interventi e di gestione delle opere realizzate e del servizio reso, che il Gestore intende adottare;
- 6) gli effetti ambientali degli interventi programmati.

Per ciascun obiettivo intermedio che verrà determinato dall'ATO negli atti di cui all'art. 21 comma 2, il Gestore dovrà fornire nel POT almeno i seguenti dati:

- 1) Elenco degli interventi, distinti per Comune, che il Gestore intende realizzare per ognuno dei 3 anni di programmazione o delle opere già esistenti sulle quali intende intervenire;
- 2) Ripartizione degli interventi che intende effettuare nei tre anni;
- 3) Importo complessivo degli investimenti stimati per raggiungere l'obiettivo;
- 4) Fonti di finanziamento (tariffe, fondo perduto, etc) programmate;
- 5) Codice di riferimento dell'intervento nel Piano di Ambito e dell'opera nel data-base delle infrastrutture relativa.

Tutti gli interventi previsti nel Piano e inseriti nel POT dovranno essere realizzati dal soggetto Gestore. I progetti relativi a detti interventi sono trasferiti dai comuni al Gestore attraverso l'ATO ai sensi dell'art. 9 comma 1 della convenzione di gestione. Le relative spese progettuali, previa verifica - da effettuarsi di concerto con l'ATO - della fattibilità dei singoli progetti, saranno rimborsate - come da tariffa - dal Gestore entro il termine di esecuzione degli stessi progetti.

Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che i Comuni intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, trova applicazione l'art.16 della L.36/94.

Le parti si danno atto che la procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal Gestore in attuazione del Piano di Ambito e dei POT ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti dall'ATO e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penalizzazioni che verranno fissate dall'ATO negli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione di gestione, contestualmente alla definizione degli obiettivi intermedi da raggiungere.

Per gli interventi non riconducibili alle variabili tecniche individuate dall'ATO, quest'ultima si riserva il diritto di effettuare la verifica ed il controllo sui singoli progetti relativi ai medesimi interventi, predisponendo a tal fine delle schede progetto che dovranno essere compilate dal Gestore. Tali schede, unitamente alla definizione delle modalità di compilazione delle stesse, verranno consegnate al gestore nei termini e con gli atti di cui all'art. 21 comma 2 della stessa.

## Standard organizzativi

La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall'ATO attraverso la preventiva individuazione di specifici fattori di qualità del servizio, suscettibili di misurazione e di controllo da parte della medesima e dei relativi indicatori.

Per ciascun indicatore l'ATO, tramite la Segreteria Tecnica, fissa gli elementi essenziali, idonei a misurarlo. Resta inteso che negli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione di gestione, verranno altresì fissati i tempi di raggiungimento di tali standard e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonché la procedura di controllo del raggiungimento degli stessi. Nella tabella seguente sono riportati, a titolo meramente indicativo, alcuni indicatori organizzativi che saranno definiti dall'ATO, in accordo con il Gestore.

**Tabella 1- Standard organizzativi**

Rif. n.	Fattore di qualità	Indicatore	Unità di misura	Standard	Coefficiente di penalizzazione CP (% del fatturato annuo)
1	Verifica dei rimborsi automatici (VERA)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ r. annui} * 1000}{\text{N}^\circ \text{ u. tot.}}$	N° rimborsi (r) su N° utenti (u)	0	<b>fino allo 0,1</b>
2	Gestione dei reclami (RECLA)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ recl. annui} * 1000}{\text{N}^\circ \text{ utenze tot.}}$	N° reclami (recl) su N° utenti	0	<b>fino allo 0,2</b>

**Tabella 2- Standard organizzativi (continua)**

<b>Servizio Acquedotto</b>					
<b>Continuità del servizio</b>					
<b>3</b>	Interruzioni idriche non programmate (INPA)	INPE, ove $INPE = \frac{N^{\circ} \text{gg} * \text{ab. coinv.}}{\text{ab. tot.}}$	Gg	0	<b>fino al 1</b>
<b>4</b>	Attivazione servizio di emergenza (IRA)	IRA, ove $IRA = \frac{N^{\circ} \text{hh} * \text{ab. coinv.}}{12 * \text{ab. tot}}$	Hh	sempre attivo dopo 12 ore	<b>fino al 2</b>
<b>5</b>	Preavviso per interventi programmati (IRPA)	IRPA, ove $IRPA = \frac{N^{\circ} \text{ep.} * \text{ab. coinv.}}{\text{ab. tot}}$	N° episodi	non inferiore a 2 giorni	<b>fino allo 0,5</b>
<b>6</b>	Durata delle interruzioni programmate (IPA)	IPA, ove $IPA = \frac{N^{\circ} \text{hh} * \text{ab. coinvolti}}{12 * \text{ab. tot}}$	Hh	non superiore a 12 ore per condotte fino a 600 mm, non superiore a 36 per le altre	<b>fino al 2</b>
<b>7</b>	Pronto intervento per pericolo (IIR)	$\frac{N^{\circ} \text{ interv. oltre 1 ora}}{100}$	N° episodi	entro 1 ora dalla chiamata	<b>fino al 2</b>
<b>8</b>	Tempi di riparazione per guasti ordinari (IGO)	$\frac{N^{\circ} \text{ interv. oltre 12 ore}}{100}$	N° episodi	entro 12 ore	<b>fino allo 0,5</b>
<b>9</b>	Tempi di riparazione per guasti straordinari (IGS)	$\frac{N^{\circ} \text{ interv. oltre 24 ore}}{100}$	N° episodi	entro 24 ore	<b>fino allo 0,5</b>
<b>Qualità dell'acqua erogata</b>					
<b>10</b>	Caratteristiche dell'acqua erogata (QUAP)	$1 + \frac{N^{\circ} \text{ par. (out)}}{N^{\circ} \text{ par. (tot.)}}$	Numero	1	<b>fino allo 0,1</b>
<b>Servizio Fognatura</b>					
<b>Continuità del servizio</b>					
<b>11</b>	Tempi di riparazione per guasti fognatura (IGF)	$\frac{N^{\circ} \text{ interv. oltre 24 ore}}{100}$	N° episodi	entro 24 ore	<b>fino allo 0,5</b>
<b>12</b>	Rigurgiti fognari (IRF)	$\frac{N^{\circ} \text{ episodi di rigurgito}}{60}$	N° episodi	0	<b>fino allo 0,5</b>

**Tabella 3- Standard organizzativi (continua)**

<b>Servizio Depurazione</b>					
<b>Qualità dell'acqua depurata</b>					
<b>13</b>	Caratteristiche dell'acqua depurata (QUAS)	$1 + \frac{\text{N}^\circ \text{ par. (out)}}{\text{N}^\circ \text{ par. (tot.)}}$	Numero	1	<b>fino allo 0,1</b>